REGOLAMENTO (CEE) N. 461/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 118, punto 1, primo trattino, e dell'articolo 304, punto 1, primo trattino, dell'atto di adesione, il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 è stabilito sulla base del prezzo fissato, in Spagna e in Portogallo, sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione;

considerando che tale prezzo, è stato fissato:

— in Portogallo, per im pomodori freschi, esclusa la varietà San Marzano,

— in Spagna, per i pomodori freschi e i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati non interi;

considerando che in Portogallo la varietà San Marzano non viene destinata alla trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 118, punto 1, secondo trattino, e dell'articolo 304, paragrafo 1, secondo trattino, dell'atto, se nessun prezzo è stato fissato sotto il regime nazionale precedente, il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 è stabilito sulla base dei prezzi pagati ai produttori, in Spagna e in Portogallo, per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare;

considerando che il periodo rappresentativo deve essere tale da garantire un passaggio senza scosse dai regimi attualmente vigenti in Spagna e in Portogallo a quello previsto dall'atto;

considerando che l'atto ha definito in modo esauriente le misure da applicare in Spagna e in Portogallo durante il periodo di transizione; che, conseguentemente, è opportuno che l'aiuto alla produzione non venga concesso per la trasformazione di prodotti per i quali non è fissato un prezzo minimo anteriormente al primo ravvicinamento dei prezzi;

considerando che, a norma degli articoli 69 e 237 dell'atto, qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo praticato per un determinato prodotto in Spagna o in Portogallo e il livello del prezzo comune è minimo, il prezzo comune può essere applicato, in Spagna o in Portogallo, a tale prodotto; che il ricorso a tale possibilità semplificherebbe la gestione del regime di aiuti alla produzione senza peraltro provocare perturbazioni dell'economia;

considerando che l'articolo 118, punto 3, lettera b), e punto 6 dell'atto, limita, per le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi di prodotti a base di pomodori e quelli di pesche sciroppate per i quali, in Spagna, può essere concesso l'aiuto alla produzione; che l'articolo 304, punto 3, lettera b), limita, per le prime cinque campagne successive all'adesione, i quantitativi di prodotti a base di pomodori per i quali, in Portogallo, può essere concesso l'aiuto alla produzione; che occorre stabilire modalità di applicazione delle disposizioni relative a tali limiti;

considerando che analoghe modalità di applicazione sono già state adottate per altri prodotti per i quali è prevista la concessione dell'aiuto alla produzione; che è opportuno che le necessarie modalità di applicazione vengano adottate secondo la stessa procedura seguita per l'adozione delle modalità già in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi rappresentativi di cui all'articolo 118, punto 1, secondo trattino, e all'articolo 304, punto 1, secondo trattino, dell'atto di adesione sono fissati come segue:

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

Prodotti	Campagne di commercializzazione	
	Spagna	Portogallo
Pesche	1982/1983 1983/1984 e 1984/1985	1981/1982 1982/1983 e 1983/1984
Pere Williams	1982/1983 e 1983/1984	1981/1982 1982/1983 e 1983/1984
Prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate	1982/1983 1983/1984 e 1984/1985	nessuna produzione
Ciliegie duracine e altre ciliegie dolci	1982/1983 1983/1984 e 1984/1985	1981/1982 1982/1983 e 1983/1984
Fichi secchi	1982/1983 1983/1984 e 1984/1985	1983/1984
Pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati non interi, conservati o congelati	1985/1986	

2. Nel caso in cui, in Spagna o in Portogallo, durante il periodo di transizione venga iniziata la trasformazione di prodotti che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione al momento dell'adesione, ma per i quali un prezzo minimo della materia prima non sia stato fissato anteriormente al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70 dell'atto d'adesione, i prodotti in causa non beneficiano dell'aiuto alla produzione.

3. In deroga all'articolo 118, punto 2, primo trattino, e all'articolo 304, punto 2, primo trattino, dell'atto di adesione, se per un determinato prodotto la differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 118, punto 1, e all'articolo 304, punto 1, di detto atto e il prezzo comune è inferiore o uguale al 3 % del prezzo comune, dal momento dell'adesione viene applicato il prezzo comune.

Articolo 2

Le modalità di applicazione delle disposizioni che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 118, punto 3, lettera b), e paragrafo 6 e all'articolo 304, punto 3, lettera b), dell'atto di adesione, in particolare per quanto riguarda:

— l'assegnazione di quantitativi specifici ai trasformatori e

— la raccolta e la comunicazione delle informazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni stesse,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS